

ESTRATTO DEL VERBALE N. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI



L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 21, presso la Sede Sociale del Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dello Statuto dell'Associazione
- 2) Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione, sig.ra Maria Grazia Racioppa, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sottoscritta Catena Mezzasalma.

Sono presenti, in proprio o per delega, n. 34 Soci votanti su 48 iscritti pertanto, riconosciuta la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta e valida a deliberare.

Il Presidente da lettura delle modifiche si che si propone di apportare allo Statuto, sintetizzate come di seguito riportato:

In intestazione viene integrato, nella denominazione, la dicitura **"Associazione di Promozione Sociale"**. Inoltre, in tutto lo statuto la voce **"bilancio"** viene sostituita dalla voce **"rendiconto"** o **"rendiconto economico e finanziario"**

ART. 1 – *AI sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000, della Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 (Basilicata) e delle norme del codice civile in tema di associazioni* è costituita l'Associazione denominata CORO DELLA POLIFONICA MATERANA "PIERLUIGI DA PALESTRINA". In calce si aggiunge: *"L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare."*

ART. 4 – L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non persegue in alcun modo scopi di lucro.

ART. 5 – Potrà, altresì, compiere tutti gli atti di natura patrimoniale e finanziaria ~~necessari e svolgere attività commerciale esclusivamente in via ausiliaria e sussidiaria al raggiungimento dello scopo sociale.~~

ART. 6 – si depenna il punto 3 nella distinzione dei Soci, mentre il punto 4 diventa 3 e si modifica come segue:

3) Soci Sostenitori: sono coloro - Enti e/o persone fisiche - che versano all'Associazione oltre alla quota sociale un contributo ~~nella misura stabilita ogni anno dall'assemblea volontario.~~

ART. 7 – viene eliminata la frase ~~"di una quota di ammissione una tantum"~~

ART. 8 – Si modifica come segue: La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario da comunicarsi mediante lettera raccomandata *e-mail o PEC* indirizzata al Consiglio ~~almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;~~
- b) per l'esclusione deliberata dal Consiglio da comunicarsi a mezzo raccomandata *e-mail con avviso di ricevimento o PEC*, a carico di quei soci che:
 - contravvengano agli obblighi del presente Statuto e/o dei regolamenti sociali;
 - assumano comportamenti contrari al dovere di collaborazione con gli altri associati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - rendano incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione o che compromettano il prestigio della stessa;
 - *per allontanamento dalla vita associativa per oltre sei mesi, se non diversamente motivato.*
- c) per mancato morosità nel pagamento delle quote associative per oltre un anno.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo scritto notificato a mezzo raccomandata, *e-mail con avviso di ricevimento o PEC*, entro dieci *trenta* giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi, con decisione insindacabile entro trenta giorni dall'istanza.

ART. 11 – Si aggiornano le metodologie di convocazione con quelle previste dalle moderne tecnologie: *(a mano, a mezzo posta, sms e-mail o PEC)*.

ART. 19 – Si elimina il rinnovo dell'incarico quinquennale.

ART. 22 – SI modifica come segue:

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote ~~di iscrizione~~ da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione *associative annuali* nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui ~~al funzionamento~~ ordinari, nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei soci sostenitori stabilite annualmente dall'Assemblea ordinaria;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ~~lendiconto~~ ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati e partecipanti al complesso corale, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti privati in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
- g) dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'associazione.

I contributi associativi ordinari, le quote dei soci sostenitori devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 24 – In calce si aggiunge: *Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.*

TITOLO SETTIMO - Norma transitoria - Allo scopo di assicurare la pronta applicazione del presente statuto, per il quinquennio 2003 – 2007, sia in riconoscimento dell'attività artistica svolta come Direttore dell'Associazione, sia come garanzia di continuità ai livelli consolidati, l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione resta affidato al Maestro Carmine Antonio Catenazzo.

I presenti, richieste e ricevute opportune delucidazioni in merito, approvano le modifiche all'unanimità. Le modifiche, apportate seduta stante allo statuto, saranno al più presto registrate ufficialmente. In allegato al presente verbale la nuova versione dello statuto.


La seduta è sciolta alle ore 22 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Rodrigo Pessina

IL PRESIDENTE

Mauro Pesci



STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CORO DELLA POLIFONICA MATERANA "PIERLUIGI DA PALESTRINA"

TITOLO PRIMO - Costituzione - sede - durata - scopi

ART. 1 - Ai sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000, della Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 (Basilicata) e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata CORO DELLA POLIFONICA MATERANA "PIERLUIGI DA PALESTRINA", già operante all'interno dell'Associazione Polifonica Materana "Pierluigi da Palestrina", costituita il 1º marzo 1944, con la sezione dei "Piccoli Cantori di S. Eustachio" aggregata alla Federazione dei "Pueri Cantores", legalmente attiva fin dal 5 marzo 1969, giusta atto a rogito Notar Avvocato Pasquale Lo Nigro, N° 61258 del Repertorio N° 14306 della Raccolta, registrato a Matera l'8 marzo 1969 al n. 532: Mod. I, Atti Pubblici, vol. 124.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2 - La sede dell'Associazione è fissata in Matera, Piazza del Sedile n° 3.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - L'Associazione è apolitica e non persegue in alcun modo scopi di lucro.

La stessa può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria, ad altre istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti aventi scopi analoghi.

ART. 5 - L'Associazione ha lo scopo di:

- gestire, al fine di realizzare i principali fini previsti dal presente statuto, l'attività del Coro della Polifonica Materana "Pierluigi da Palestrina" formato da amatori e cultori del canto corale in genere, nonché di altre formazioni musicali quali complessi vocali (ad es. gruppo madrigalistico, schola gregoriana), strumentali, orchestrali e "da camera";
- promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale inteso in tutte le sue forme, quali il canto polifonico a cappella, concertato, a voci miste, a voci pari maschili e femminili, voci bianche, principalmente di ispirazione sacra;
- valorizzare il patrimonio culturale musicale attraverso l'organizzazione di concerti, corali e non, manifestazioni, concorsi, rassegne e ogni esibizione musicale e spettacolistica in genere, in via autonoma o con il concorso di enti e istituzioni presenti sul territorio;
- sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento;
- favorire la maggiore conoscenza e integrazione sociale tra gli iscritti, attraverso l'organizzazione di attività artistiche e ricreative, anche in occasione di festività, ricorrenze o altro;
- organizzare convegni, seminari di studi e congressi nel campo della musica di ogni genere;
- organizzare e promuovere corsi di canto corale per adulti, bambini, portatori di handicap, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo;
- produrre materiale fonografico (c.d., musicassette ecc.) nonché pubblicazioni e articoli inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione;



- organizzare viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo spettacolistico, ricreativo e/o culturale.

In conformità alle finalità istituzionali, e in via collaterale ad esse, l'Associazione si propone anche come struttura di supporto per enti locali, istituzioni pubbliche e private, associazioni, società e privati cittadini. Potrà affiliarsi ad organismi culturali cittadini, regionali, nazionali e internazionali, delegando all'occorrenza propri rappresentanti.

Potrà, altresì, compiere tutti gli atti di natura patrimoniale e finanziaria e svolgere attività commerciale esclusivamente in via ausiliaria e sussidiaria al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO SECONDO - I Soci

ART. 6 - Possono essere soci dell'Associazione:

- 1) tutti i cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi che condividano le finalità proprie dell'Associazione, siano interessati all'attività della stessa e s'impegnino a rispettare e applicare, senza riserva alcuna, lo Statuto e i regolamenti sociali e a versare le quote associative;
- 2) le associazioni e i circoli, italiani o stranieri, aventi attività e scopi analoghi o complementari a quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- 1) **Soci Cantori:** sono coloro che inoltrano domanda per partecipare attivamente alle attività corali. I requisiti che si richiedono corrispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Buon orecchio musicale;
 - Senso del ritmo e doti canore necessarie;
 - Moralità ineccepibile;
 - Puntualità, perseveranza e serietà;
 - Passione per la Musica.
- 2) **Soci Ordinari:** sono coloro, simpatizzanti e attivisti, che hanno inoltrato domanda al Presidente del Direttivo e siano stati ammessi dallo stesso;
- 3) **Soci Sostenitori:** sono coloro - Enti e/o persone fisiche - che versano all'Associazione oltre alla quota sociale un contributo annuale volontario.

Tutti i soci indicati purché, trattandosi di persone fisiche, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, godono dei diritti di elettorato attivo e passivo; in particolare spetta loro il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo, per le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto, è a tempo indeterminato essendo esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 – L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati da presentare al Presidente dell'Associazione. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Artistico, se si tratta di Soci Cantori.

I soci sono tenuti ad effettuare il versamento di una quota associativa annuale e ogni altro contributo l'ammontare dei quali sono stabiliti con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti "mortis causa" e non sono rivalutabili.

ART. 8 - La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario da comunicarsi mediante lettera raccomandata, e-mail o PEC indirizzata al

Consiglio;

- b) per l'esclusione deliberata dal Consiglio da comunicarsi a mezzo raccomandata, e-mail con avviso di ricevimento o PEC, a carico di quei soci che:
- contravvengano agli obblighi del presente Statuto e/o dei regolamenti sociali;
 - assumano comportamenti contrari al dovere di collaborazione con gli altri associati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - rendano incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione o che compromettano il prestigio della stessa;
 - per allontanamento dalla vita associativa per oltre sei mesi, se non diversamente motivato;
 - per mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo scritto notificato a mezzo raccomandata, e-mail con avviso di ricevimento o PEC, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi, con decisione insindacabile entro trenta giorni dall'istanza.

TITOLO TERZO - Gli organi dell'Associazione

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Direttore Artistico;
5. il Segretario;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea dei soci).

L'Assemblea dei soci

ART. 10 - L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci maggiorenni, qualunque sia la categoria a cui appartengono e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni socio, quale sia la categoria, ha diritto a un voto.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.


ART. 11 - Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, con un preavviso di almeno 15 giorni, con avviso scritto da trasmettere a tutti i soci (a mano, a mezzo posta, sms, e-mail o PEC) e tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali in cui ha sede l'Associazione.

ART. 12 - Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza (metà più uno) degli associati.

In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.



L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea stessa.

I verbali delle riunioni assembleari sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente tra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 13 - L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere a scrutinio segreto. Altre forme di espressione del voto potranno essere adottate a maggioranza dall'Assemblea.

ART. 14 - Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e, se ritenuto necessario, il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) stabilire, su proposta del Consiglio, la misura delle quote e dei contributi dovuti dagli associati;
- c) approvare il rendiconto preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
- d) deliberare su ogni altra proposta avanzata dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se durante il suo mandato un consigliere viene a cessare dalle sue funzioni, per una qualunque causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo alla nomina del nuovo consigliere.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di due componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletti.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone i rendiconti preventivi e consuntivi, nonché la relativa relazione di gestione, da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la loro approvazione;
- b) delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci, sentito il parere del

- Direttore Artistico, se si tratta di Soci Cantori;
- c) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione e adottando gli opportuni provvedimenti;
 - d) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che persegano finalità analoghe alla stessa, designandone i rappresentanti tra i soci;
 - e) nomina il Direttore Artistico, e, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, delibera sul suo eventuale trattamento economico e sugli eventuali rimborsi spese;
 - f) potrà delegare anche a soci non consiglieri incarichi di responsabilità e di organizzazione in particolari settori quali: la pubblicità, l'organizzazione di servizi e di attività ricreative.

Allo scopo di garantire la migliore funzionalità organizzativa e amministrativa, il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi e funzioni operative al Vice Presidente o ad altri componenti e, ove necessario, a collaboratori esterni.

Il Presidente

ART. 18 - Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, vigila sulla osservanza dello statuto e vigila per accertarsi che si operi in conformità agli interessi dell'Istituzione stessa. Al Presidente spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Direttore Artistico

ART. 19 – Il Direttore Artistico è il responsabile a livello programmatico ed esecutivo della politica culturale dell'Associazione.

Il Direttore Artistico:

- predispone e gestisce i programmi artistici dell'Associazione;
- ha la responsabilità organizzativa delle prove e dei concerti;
- esprime parere decisionale sull'ingresso dei coristi nel complesso corale;
- promuove e coordina l'attività didattica, di studio e di perfezionamento;
- promuove l'attività concertistica dell'Associazione nei circuiti italiani ed esteri, prendendo accordi con concertisti, professori d'orchestra, solisti, conferenzieri, ecc.

Egli potrà chiamare anche elementi esterni per particolari manifestazioni di notevole importanza o per sostituire cantori assenti. Potrà, altresì, chiamare a dirigere il complesso corale altri direttori e nominare un Comitato Artistico formato da esperti nel campo musicale e corale esterni all'Associazione.

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Direttore Artistico potrà essere revocato in qualsiasi momento per comportamenti e azioni che compromettano il prestigio dell'Associazione.

Il Segretario

ART. 20 – Il Segretario viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Espleterà tutti i servizi di segreteria, di economato e contabile; si occuperà del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza; provvederà alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati; presenzierà alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigerà i relativi verbali e ne avrà cura; compilerà i rendiconti annuali sulla traccia delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, disimpegnerà il servizio di cassa, sarà autorizzato alle riscossioni ed ai pagamenti, presenterà ai Revisori dei Conti (ove eletti), ad ogni loro richiesta, la contabilità ed i relativi documenti giustificativi ed espleterà ogni altra mansione di istituto che gli sarà conferita di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Le

somme incassate dovranno essere da lui versate presso un Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea), è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti sia fra i soci o anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo, in tal caso, alla loro competenza.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

I suoi componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione ai rendiconti consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO - Patrimonio sociale - esercizio finanziario – rendiconto

ART. 22 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui al funzionamento, nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati e partecipanti al complesso corale, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti privati in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
- f) dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'associazione.

ART. 23 - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ART. 24 - Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, che verrà convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

In virtù del carattere non lucrativo proprio dell'Associazione, si statuisce il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

TITOLO QUINTO - Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione, ente, fondazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO - Disposizioni finali

ART. 26 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 27 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO SETTIMO - Norma transitoria

Allo scopo di assicurare la pronta applicazione del presente statuto, sia in riconoscimento dell'attività artistica svolta come Direttore dell'Associazione, sia come garanzia di continuità ai livelli consolidati, l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione resta affidato al Maestro Carmine Antonio Catenazzo.

Matera, 01 aprile 2016

Giava Rec
Redneffraselij

